

GR_GERICHTE U 2015 38 vom 9. November 2016

GR Gerichte, 2016-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2015_38

FR: GR_GERICHTE U 2015 38 du 9 novembre 2016

IT: GR_GERICHTE U 2015 38 del 9 novembre 2016

Regeste

divieto di accedere ad un'area determinata | Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen

Erwägungen

E. 1

a) É' controversa la liceità del divieto di accedere ad una determinata area emanato nei confronti del ricorrente il 31 ottobre 2014. L'allontanamento dall'area dello stadio di X._____ deciso dalla Polizia cantonale riguardava l'intervallo dal 20 settembre 2014 al 19 settembre 2015, periodo quindi ora già trascorso. Ai sensi dell'art. 50 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale. Giusta l'art. 8 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia sul sistema d'informazione HOOGAN (OMPAH; RS 120.52), nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all'articolo 7. In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree interdette dai Cantoni. I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura (art. 12 cpv. 1 OMPAH) e la registrazione può essere prorogata per altri tre anni qualora venisse registrata durante questi tre anni una nuova misura contro la medesima

- 5 - persona (vedi art. 12 cpv. 2 OMPAH). I dati sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni (art. 12 cpv. 3 OMPAH). b) Nel ricorso, l'interesse alla causa - dopo il trascorrere del periodo di proibizione di accedere all'area circostante lo stadio in oggetto - viene giustificato dalla volontà - fatta valere dall'istante - di avere una buona fedina penale anche in vista di un suo eventuale futuro impiego in ambito pubblico. Poiché per quanto esposto in precedenza il divieto di accedere ad una determinata area viene in ogni caso registrato nel sistema HOOGAN per tre anni, è allora effettivamente possibile che all'istante possa derivare uno scapito a seguito di tale catalogazione. Per questo egli va considerato detenere un interesse degno di protezione a sapere se la misura a suo tempo decisa e non più attuale fosse stata presa regolarmente e se quindi la registrazione della sua persona nel sistema HOOGAN sia legittima o meno.

E. 2

a) Formalmente viene addotta una violazione del diritto di audizione, non avendo l'istante potuto prendere visione di tutti gli atti all'incarto. La censura cade a lato. Giusta l'art. 17 cpv. 1 e 2 LGA, gli interessati alla procedura hanno diritto di prendere visione degli atti. La presa in visione degli atti può essere negata per salvaguardare importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili. Un tale rifiuto deve essere motivato. Nell'ambito della procedura di reclamo in sede dipartimentale, l'istante era già rappresentato. In detta sede, non veniva sollevata la questione della visione dell'incarto e tantomeno il legale richiedeva gli atti in edizione, motivo per cui non è dato concludere ad una violazione del diritto di audizione. All'istante non è stata preclusa la possibilità di visionare gli atti di causa o i documenti a fondamento del provvedimento preso nei suoi confronti. Semplicemente, la documentazione in parola non è mai stata chiesta in edizione e neppure è stata domandata la sua consultazione. Come emerge dalla normativa cantonale applicabile, il fatto di avere il diritto di prendere visione degli atti non implica evidentemente

- 6 - l'automatica trasmissione all'interessato di tutta la documentazione contenuta nell'incarto dal momento della sua stesura, come sembra invece voler sottintendere il ricorrente (vedi analogamente la sentenza del Tribunale federale 5A_312/2014 del 9 maggio 2014 cons. 3). b) Relativamente al diritto di audizione giova in questa sede precisare che, contrariamente alla fattispecie oggetto della sentenza del Tribunale federale 1C_88/2011 del 15 giugno 2011 cons. 3.4, mediante copia dello scritto del 23 settembre 2015 l'istante era stato reso attento al fatto che il procedimento davanti al Tribunale amministrativo fosse stato sospeso "in attesa dell'esito della procedura penale, per decidere se il provvedimento preso nei confronti del ricorrente sia stato emanato giustamente o meno". L'attesa sentenza penale è stata emanata dopo che l'istante aveva espressamente "accettato il decreto d'accusa che il Procuratore Pubblico emetterà nei suoi confronti per le due infrazioni" (sentenza del Tribunale distrettuale B._____ del 29 settembre 2016, pag. 5 infine) e gli è stata intimata in data 4 ottobre 2016. Nel frattempo il giudizio penale è cresciuto in giudicato. Davanti al Tribunale amministrativo, ad oltre 30 giorni dall'intimazione della sentenza penale, l'istante, pur essendo patrocinato, non si è facoltativamente espresso sulle risultanze di detto procedimento, malgrado fosse stato orientato in merito all'incidenza di detta procedura sull'esito materiale del provvedimento qui impugnato. Inoltre, dopo il ritiro dell'opposizione e l'accettazione del decreto d'accusa in sede penale egli doveva essere al corrente dell'esito materiale del procedimento davanti al Tribunale distrettuale. Ne consegue che la presa in considerazione nell'ambito del presente procedimento della sentenza penale del 29 settembre 2016 non potrebbe essere considerata violare il diritto dell'istante a conoscere tutti gli atti a fondamento della decisione presa nei suoi confronti, essendogli il provvedimento noto e non avendo l'interessato ritenuto doveroso determinarsi al riguardo entro un congruo termine.

- 7 -

E. 3

a) Giusta l'art. 4 del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (CMCVMS; CSC 613.180) nella versione in vigore fino al 20 maggio 2015 e qui determinante in considerazione del fatto che il divieto è stato pronunciato nell'ottobre 2014, le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L'autorità cantonale

competente definisce i confini delle singole aree vietate (cpv. 1). Fino al maggio 2015, il divieto era valido per la durata massima di un anno (cpv. 2). Nella versione inasprita attualmente in vigore e a cui il Cantone dei Grigioni ha aderito nel febbraio 2015, il divieto è pronunciato per una durata fino a tre anni e può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (nuovo art. 4 cpv. 2 CMCVMS). Ai sensi dell'art. 5 CMCVMS, la decisione d'interdizione d'accesso a un'area stabilisce la durata dell'interdizione e l'area interdetta. La decisione è accompagnata da una piantina in cui sono indicati esattamente i luoghi interessati dall'interdizione e le relative aree interdette (cpv. 1). Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 del presente Concordato (cpv. 3). L'art. 3 cpv. 1 lett. a CMCVMS sancisce che sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell'articolo 2 le pertinenti sentenze giudiziarie o denunce della polizia. b) L'art. 2 CMCVMS cerca di dare una definizione di comportamento violento, elencando degli atteggiamenti che vanno considerati come tali. Non è contestato che questo elenco, propriamente a seguito dell'espressione "segnatamente se" non sia esaustivo (vedi sul tema la "Modifica del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive" edita dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia,

- 8 - pag. 18 in fine) e che quindi possano essere considerati violenti anche altri atteggiamenti che esulano da quelli elencati espressamente in detto disposto. Nella versione attuale del CMCVMS, la violazione dell'art. 286 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) è oggetto dell'art. 2 cpv. 1 lett. j CMCVMS. Nella versione previgente, la violazione di questa normativa non veniva espressamente elencata tra quelli che andavano ritenuti in ogni caso come degli atteggiamenti violenti. La mancata inclusione degli impedimenti di atti dell'autorità giusta l'art. 286 CP nell'elenco di cui all'art. 2 cpv. 1 CMCVMS non è però nell'evenienza propria a modificare le sorti del giudizio, come verrà meglio esposto in seguito. c) Per quanto pertinente alla presente vertenza, l'istante è stato ritenuto colpevole di impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (vedi sentenza del Tribunale distrettuale B._____ del 29 settembre 2016). Come si evince dai fatti e dalle considerazioni della sentenza, l'imputazione si riferiva espressamente a fatti avvenuti durante una manifestazione sportiva. Il ricorrente aveva la sera del ____ minacciato la polizia di commettere ulteriori atti di violenza qualora non fosse stato rilasciato al più presto il conducente del minibus, trattenuto dalle forze dell'ordine per indagare sui nominativi dei passeggeri che avrebbero commesso i precedenti atti di violenza presso il Bar Q._____. Come ritenuto dalla giurisdizione penale, con le sue minacce l'istante avrebbe influenzato indirettamente l'audizione dell'autista, riducendola e impedendo in questo modo alla polizia di raccogliere tutti i dati che riteneva necessari e di condurre un interrogatorio nel modo che considerava più opportuno. In questo senso, l'atteggiamento dell'istante ha propriamente obbligato i tutori dell'ordine ad agire in un determinato modo, motivo per cui gli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 286 CP sono stati ritenuti soddisfatti e l'autore è stato condannato di conseguenza. La sentenza del 29 settembre 2016, passata in giudicato,

- 9 - costituisce pertanto la prova di un comportamento violento giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. a CMCVMS. d) Il fatto che la violazione dell'art. 286 CP non abbia fatto parte dell'elenco di cui all'art. 2 cpv. 1 CMCVMS fino al suo inasprimento nel 2015 è ininfluenza. Come è già stato evocato in precedenza l'elenco non è esaustivo. In ogni caso, già il fatto che la violazione dell'art. 286 CP sia stata aggiunta all'elenco di cui all'art. 2 cpv. 1 CMCVMS lascia supporre il ricorso sistematico a tali mezzi coercitivi da parte di un certo tipo di tifosi

per raggiungere i loro obiettivi. Determinante nella fattispecie in oggetto è il fatto che l'istante sia stato penalmente condannato per un comportamento violento nell'ambito di una manifestazione sportiva. Questa condanna è la prova di un comportamento violento e giustifica quindi la sanzione prevista all'art. 4 CMCVMS, ovvero il divieto di accesso all'area dello stadio di X._____ così come deciso. Ne discende che la sanzione pronunciata dalla Polizia cantonale e confermata dal DGSS merita piena conferma e che vada quindi affermata la liceità del provvedimento a suo tempo deciso. e) Come si evince già dal provvedimento impugnato e come emerge dalla sentenza penale del Tribunale distrettuale B._____ del 29 settembre 2016 a carico del ricorrente non sono stati ritenuti anche dei danneggiamenti (art. 144 CP). Non occorre pertanto soffermarsi oltre sulla questione di sapere se il ricorrente fosse o meno tra i fautori dei danni provocati al Bar Q._____.

E. 4

[Vie di diritto]

E. 5

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.